

**DELIBERA n°\_1\_**

**XXXX XXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)  
(GU14/715828/2024)**

## **Il Corecom Sicilia**

**NELLA** riunione del Corecom Sicilia del 03/02/2025;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

**VISTA** la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

**VISTA** la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

**VISTO** l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

**VISTO** il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria

Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

**VISTA** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**VISTA** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza di XXXX XXXX del 15/11/2024 acquisita con protocollo n. 0301128 del 15/11/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante**

Come segnalato nella Pec del 20.05.2024, l'azienda istante, XXXX XXXX, lamenta la parziale funzionalità del centralino, fornito dal gestore telefonico, che ha creato notevoli disservizi nel regolare svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto nel mese di Luglio 2024 numerazioni di pertinenza aziendale sono migrate verso altro Gestore . Malgrado ciò sono continuate le fatturazioni e le richieste di pagamenti. Nel contestare tali fatture e preventivamente anche l'eventuale pretesa dell'applicazione di costi di recesso e di disattivazione, viene richiesto lo storno integrale di tutta la situazione debitoria.

### **2. La posizione dell’operatore**

Preliminarmente, il gestore - Wind Tre spa, fa presente che l’istanza di parte attorea, è alquanto generica e, alla stessa, non viene allegata alcuna documentazione a supporto delle pretese di parte. Di fatto, viene infatti sostenuto, come l’istante non allega alcuna documentazione che provi un presunto disservizio e non si comprende a quale linea fa riferimento il presunto disservizio. A ciò si aggiunga, proseguono le memorie difensive del gestore, che parte istante non ha mai effettuato un procedimento temporaneo d’urgenza per reclamare la necessità dell’attivazione, pertanto, tale comportamento denoterebbe scarso interesse all’attivazione della linea! Si evidenzia che l’istante reclama dopo anni, pregressi e non accertati disservizi tecnici, non comunicati precedentemente, quindi quanto meno va giudicato co-responsabile di quanto ad oggi stesso lamentato. Per quanto rappresentato, il gestore chiede pertanto il rigetto di tutte le

richieste avanzate, non foss'altro perchè anche il piano di rientro dei debiti accumulati, comunemente concordato, è stato già, nel passato, non evaso.

### **3. Motivazione della decisione**

Dall'esame della documentazione allegata in piattaforma e della discussione succedutasi nel corso dell'udienza regolarmente tenutasi con le parti interessate dal procedimento in parola, si è difatti rilevato che le richieste di parte istante non trovano fondamento in alcun reclamo specifico e tempestivo. Tra l'altro, anche la genericità di quanto evidenziato nel formulario di avvio del procedimento, non risulta utile a chiarire i contorni della vicenda. Tutte le argomentazioni difensive da parte del gestore telefonico, di contro sono supportate da elementi inconfutabili e pienamente validi, non ultimo la richiesta di rientro dell'esposizione debitoria da parte dello stesso istante - pari ad oltre 11.000 euro, che seppur pianificata a seguito di accordo (e richiesta) dello stesso istante, non è stata onorata. Non riscontrando alcun elemento a favore di un accoglimento verso le richieste di parte istante, che, a dire il vero sembrerebbero un pretesto per dilazionare la risoluzione positiva della vicenda, se ne propone il rigetto

### **DELIBERA**

Per quanto sopra esposto, in merito alla controversia tra la XXXX XXXX e la Wind Tre spa, si rigettano le richieste avanzate in sede di proposizione di richiesta di conciliazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

*Palermo 03/02/2025*

IL PRESIDENTE

